

Avv. Domenico Tomassetti

Via G. Pierluigi da Palestrina, 19

00193 Roma

Tel. 06.3225650/1 - Fax 06.3220397

domenico.tomassetti@ordineavvocatiroma.org

Avv. MARIA CRISTINA MANNI

Via G. Pierluigi da Palestrina, 19
00193 ROMA

TEL. 06 32250510 - 06 3225651

FAX 06 3220397 - mcrismani@tiscali.it

marlacristinamanni@ordineavvocatiroma.org

N. 04863/2015 REG.PROV.CAU.
N. 08165/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso in appello nr. 8165 del 2015, proposto da FEDIR SANITÀ - FEDERAZIONE DIRIGENTI E DIRETTIVI DELLA SANITÀ, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, e dai signori Marina PARODI, Emanuele OLIVERO, Gianfranco CASSISSA, Maria Luisa BIANCO, Alessandra BO, Ilario BRUNO, Alessandro CANNELLA, Maurizio CIMMA, Marco IOBBI, Elaine BOLOGNINI, Antonio CAGGIANO, Maria DE ROSA, Antonio GRIMALDI, Maurizio PILERCI, Rosa LOMBARDO, Giuseppe GARGIULO, Giuseppe Giovanni GALLETTA, Giuseppe CRISTIANO e Paola MELLO TEGGIA, rappresentati e difesi dagli avv.ti Domenico Tomassetti e Maria Cristina Manni, con domicilio eletto presso il primo Domenico Tomassetti in Roma, via G. Pierluigi da Palestrina, 19,

contro

- la PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata presso la stessa in Roma, via dei

Portoghesi, 12;

- il MINISTERO DELLA SALUTE, il MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e il MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, in persona dei rispettivi Ministri *pro tempore*, e il DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituiti;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare della Sezione Prima del T.A.R. del Lazio nr. 3290/2015 del 30 luglio 2015 (non notificata), con la quale è stata rigettata la domanda di sospensione cautelare contenuta nel ricorso nr. 8184/2015 proposto per conseguire l'annullamento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 marzo 2015, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana* in data 23 aprile 2015 e successivamente conosciuto, nella parte in cui (artt. 1-6), in violazione dell'art. 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, nr. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, nr. 125, esclude tutti i dirigenti del ruolo professionale, tecnico e amministrativo della sanità pubblica, tra cui i ricorrenti, dalla possibilità di partecipare alle procedure concorsuali per la stabilizzazione a tempo indeterminato dei relativi contratti a tempo determinato presso Enti del Servizio Sanitario Nazionale, previste per i soli dirigenti medici e del ruolo sanitario, nonché per i dirigenti di ricerca e operanti presso Presidi Ospedalieri di Pronto Soccorso; nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, tra i quali, ove necessario, la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica nr. 53485 del 21 novembre 2013, etc.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore, alla camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2015, il Consigliere Raffaele Greco;

Uditi gli avv.ti Tomassetti e Manni per gli appellanti e l'avv. dello Stato Verdiana Fedeli per l'Amministrazione;

Rilevato che la presenza, nella motivazione dell'ordinanza impugnata, di un capoverso palesemente incompatibile col dispositivo di reiezione dell'istanza cautelare va ricondotta ad un mero errore materiale, agevolmente riconoscibile ed emendabile nella presente sede;

Ritenuto, ai sensi del comma 10 dell'art. 55 cod. proc. amm., che le ragioni di parte ricorrente possono essere adeguatamente tutelate attraverso una sollecita fissazione dell'udienza di merito da parte del giudice di prime cure, in occasione della quale appaiono meritevoli di particolare approfondimento i seguenti profili:

4) individuazione del fondamento normativo della tesi sostenuta dalla difesa erariale, secondo cui vi sarebbe una generale esclusione del personale dirigenziale dalle procedure di stabilizzazione di cui all'art. 4 del d.l. nr. 101/2013, esclusione rispetto alla quale la stessa disciplina primaria e secondaria consentirebbero un'eccezione, per quanto riguarda il personale del Servizio Sanitario Nazionale, per quello delle sole dirigenze medica e sanitaria (con esclusione quindi della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa);

b) in ipotesi di insussistenza della predetta differenziazione normativa, possibilità di valorizzare la asserita diversità “ontologica” degli incarichi di cui al comma 2 dell’art. 15-*septies* del d.lgs. 30 dicembre 1992, nr.502, rispetto a quelli di cui al comma 1 (per i quali è incontestata l’esclusione dalle procedure di stabilizzazione per cui è causa);

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie l’appello (Ricorso numero: 8165/2015) e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, accoglie l’istanza cautelare in primo grado, nei limiti e per gli effetti di cui in motivazione.

Ordina che a cura della Segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Tenuto conto delle ragioni e dei limiti dell’accoglimento, compensa tra le parti le spese del doppio grado del giudizio cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2015 con l’intervento dei magistrati:

Paolo Numerico, Presidente

Raffaele Greco, Consigliere, Estensore

Raffaele Potenza, Consigliere

Andrea Migliozi, Consigliere

Alessandro Maggio, Consigliere

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/10/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)